

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2010

gennaio

**Ulteriori chiarimenti sulla
procedura di emersione per
assistenti familiari e lavoratori
domestici:
sottoscrizione del contratto di
soggiorno, cumulo dei redditi e
versamento dei contributi
previdenziali**

- Introduzione
- Testo della circolare 8456 del 23 dicembre 2009 del Ministero dell'Interno
- Testo del messaggio 028660 del 9 dicembre 2009 dell'INPS

**“Inform. Legge”
n. 157**

a cura del:

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

*Federazione
Chiese Evangeliche
in Italia*

Direttore - Franca Di Lecce
Operatrici - Federica Brizi
Dafne Marzoli
Silvia Zerbinati

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it

Roma, 19 gennaio 2010

In questi mesi, vi abbiamo tenuto aggiornati sui chiarimenti prodotti dal Ministero dell'Interno in merito alla **procedura di regolarizzazione di lavoratori domestici ed assistenti familiari** (vedi *SRMInformLegge n.148, 150, 152, 154, 156*).

Ulteriori indicazioni in merito sono contenute nella **circolare 8456 del 23 dicembre 2009 del Ministero dell'Interno** e nel **Messaggio n° 028660 del 9 dicembre 2009 dell'INPS**.

La **circolare 8456** del Ministero dell'Interno informa che, nel caso di **impossibilità documentata del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno** presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, **il coniuge, i figli o parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado potranno sottoscrivere il contratto di soggiorno** per conto del proprio congiunto ai sensi dell'art. 4 del DPR 445/2000 (impedimenti alla sottoscrizione da parte dell'interessato).

Nel caso in cui si renda necessaria la firma del contratto di soggiorno da parte di un **soggetto diverso** da quelli sopra elencati, bisognerà far ricorso oltre che ad apposita **procura notarile** anche a **delega, mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro**.

Un altro punto che viene chiarito dalla circolare riguarda il **cumulo dei redditi** necessari alla **regolarizzazione di un lavoratore domestico**.

Infatti, nel caso in cui si debba procedere a questa operazione, si potrà intendere per **“nucleo familiare”** non solo quello costituito da familiari che hanno la medesima residenza ma, in base a quanto concordato con il Ministero del Lavoro, anche la **“famiglia anagrafica”** ovvero un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Il **messaggio 028660** dell'INPS, oltre a fare un'opera di sintesi sui contenuti delle circolari ministeriali, chiarisce le **modalità di pagamento dei contributi previdenziali** nelle more della definizione della procedura di emersione.

A conclusione del procedimento di emersione, l'INPS procederà all'**emissione della lettera e dei bollettini di pagamento dei contributi previdenziali dal terzo trimestre** in

poi oppure nel caso in cui siano già stati inviati i bollettini a copertura del periodo, saranno inviati quelli relativi ai trimestri successivi alla data di sottoscrizione.

Per permettere il versamento dei contributi anche ai **datori di lavoro in attesa della convocazione** e per evitare che debbano versare in un'unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno, è prevista la **spedizione di bollettini di conto corrente postale, con un codice rapporto di lavoro provvisorio** e con un importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle prese a riferimento potranno essere utilizzati i bollettini in bianco.

L'INPS precisa anche che **il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è comunque dovuto, anche in assenza del contratto di lavoro**, ai sensi di quanto dispone l'art. 2126 c.c. in merito alle prestazioni di fatto e **non può in alcun modo essere considerato come accettazione della domanda di emersione**, il cui esame è di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@feci.it



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Protocollo 0008456 del 23/12/2009
UOR: Uff
UOR-CC:
T. 0286/0282

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
AOO Politiche



0'008456'231209'

Roma, data protocollo

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici
Territoriali di Governo

LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
Valle d'Aosta

AOSTA

e p.c.

Al Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo n.8

ROMA

All'I.N.P.S. – Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21

ROMA

All'Agenzia delle Entrate
-Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgione n. 159

ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Al Dipartimento della P.S.
-Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere

SEDE

OGGETTO : Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L.102/09. Circolare I.N.P.S. del 9 dicembre 2009.

Di seguito alla precorsa corrispondenza, concernente la procedura in oggetto, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare n.28660 del 9 dicembre 2009 con la quale l'I.N.P.S. ha fornito utili indicazioni relative ad alcune problematiche connesse alla presentazione delle domande di emersione ex L.102/09.

Con l'occasione, si informa che sono pervenute a questa Direzione Centrale alcune segnalazioni riguardanti casi di impossibilità documentata del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Al riguardo, si conferma che, in tali ipotesi, il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado potranno sottoscrivere il contratto di soggiorno per conto del proprio congiunto, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 445/2000, relativo agli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell'interessato a sottoscrivere.

Nel caso in cui, invece, a firmare il contratto di soggiorno dovesse provvedere un soggetto diverso da quelli sopra indicati, si potrà far ricorso, oltre che ad apposita procura notarile, anche a delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

Infine, si precisa che, nell'ipotesi in cui sia necessario procedere al cumulo dei redditi per poter regolarizzare una colf, si potrà intendere per nucleo familiare non soltanto quello configurato dalla vigente normativa, ossia i familiari che hanno la medesima residenza, ma anche, secondo quanto concordato con il Ministero del Lavoro, la cd. "famiglia anagrafica", così come



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

definita dall'art.4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 che intende per famiglia anagrafica un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Malandrino)

K

NDM/CIRC.EMERS.INDICAZ.INPS

TESTO DEL MESSAGGIO INPS N° 28660 DEL 09 DICEMBRE 2009

**Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

Roma, 09-12-2009

Messaggio n. 28660

OGGETTO: Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102. Chiarimenti.

In relazione alle numerose richieste di chiarimenti formulate dalle sedi a queste Direzioni Centrali si forniscono alcune indicazioni relative alle denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PRESENTATE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

A) Acquisizione dei rapporti di lavoro

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 6466 del 29 ottobre u.s., ha ribadito che *"il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 500 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario e adempiendo all'obbligo dell'assunzione tramite comunicazione obbligatoria all'INPS.*

Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro domestico.

Pertanto, la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l'archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall'art. 1 ter comma 8-9 della legge 102/09.

In tal caso, comunque il datore di lavoro dovrà essere convocato affinché tale rinuncia venga formalizzata, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti; in caso di mancata presentazione allo Sportello Unico, si applicheranno le disposizioni previste dall' art. 1 ter, commi 7-8-9, della legge 102/09.

Soltanto nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, come ad esempio il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio al lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile"

Di conseguenza si possono verificare tre diverse fattispecie:

1) Rapporto di lavoro che si costituisce, per subentro, con datore di lavoro diverso dall'originario richiedente.

Il funzionario INPS dovrà acquisire due rapporti di lavoro:

- il primo, con il datore di lavoro originario, inserendo come "data di sottoscrizione contratto di soggiorno" la data del decesso dell'assistito, che coinciderà anche con la data di cessazione del rapporto di lavoro;

- il secondo, con il soggetto subentrante, anche con dati diversi da quelli della domanda di emersione originaria relativamente alle caratteristiche del rapporto di lavoro (ore, retribuzione, etc.), con data di assunzione corrispondente al giorno successivo al decesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1-ter, comma 4, legge 102/2009, come da accertamenti svolti dallo Sportello Unico per l'Immigrazione al momento della convocazione e stipula del contratto di soggiorno.

Per l' inserimento di queste domande nella procedura Lavoratori Domestici di Intranet, dovrà essere selezionata la voce "Subentro emersione art.1-ter della L.102/2009" nell'apposito menù a tendina, insieme al numero, comprensivo di controcodice, del rapporto di lavoro per il quale è avvenuto il subentro.

Qualora il subentro di un familiare non possa avvenire, la sede dovrà desumere dalla domanda di emersione i dati relativi al rapporto di lavoro e quindi inserire come cessazione la data del decesso.

2) Presa d'atto dello Sportello Unico del sopravvenire di causa di forza maggiore o di rinuncia che impedisce il perfezionamento del procedimento di emersione e rilascio di permesso per attesa occupazione al lavoratore interessato.

Il funzionario dovrà acquisire il rapporto di lavoro e la relativa cessazione alla data definita da parte dello Sportello Unico.

3) Mancato perfezionamento del procedimento di emersione per rinuncia immotivata o mancata presentazione allo Sportello unico per la formalizzazione della rinuncia.

Il funzionario, tenuto conto che decadono tutti i benefici previsti dalla sanatoria, dovrà acquisire questi rapporti di lavoro in procedura intranet senza la preventiva selezione prevista per l'emersione, con l'applicazione di tutte le sanzioni previste dalla normativa generale nei casi di assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

B) Verifica e attribuzione pagamenti quota forfetaria

Sono stati segnalati casi di versamenti della quota forfetaria effettuati con mod. F24 pagati da soggetto diverso da quello che ha poi presentato la domanda di emersione.

In tutti i casi in cui il competente Sportello Unico per l'immigrazione accetti un mod. F24 pagato da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione, il funzionario INPS, la cui competenza riguarda la verifica dell'effettività e del corretto importo del pagamento, dovrà acquisire la domanda con i dati corretti, che sarà posta nello stato di "sospesa" dalla procedura centrale.

Successivamente dalla DCSIT sarà messa a disposizione un'apposita procedura informatica che permetterà alle sedi l'abbinamento manuale dell'F24 corrispondente al rapporto di lavoro sospeso. A tale proposito si fa rilevare che è indispensabile che il numero del documento di identità del lavoratore riportato sulla denuncia di assunzione sia lo stesso che è stato indicato sul mod. F24 per il pagamento della quota forfetaria.

C) Condizione del lavoratore interessato all'emersione

Nelle more della definizione del procedimento di emersione, il cittadino di uno stato non facente parte dell'Unione Europea, non può essere assunto da altro datore di lavoro in quanto non ha ancora presentato richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, requisito necessario per l'assunzione regolare.

Infatti soltanto la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano l'estinzione dei reati relativi alle violazioni delle norme per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.

D) Istanze di rimborso della quota forfetaria: chiarimenti

Con circolare n. 10 del 7 agosto 2009 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati dai competenti Ministeri, potrà essere disposto il rimborso. Le **istanze di rimborso** pervenute alle sedi devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Entrate che curerà gli adempimenti successivi.

E) Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione

Concluso il procedimento di emersione i rapporti di lavoro acquisiti in procedura che si trovano nello stato di "Accolto" danno luogo all'emissione della relativa lettera e dei bollettini per il pagamento dei contributi dal terzo trimestre 2009, oppure, nel caso siano già stati inviati i bollettini a copertura del periodo, saranno inviati bollettini relativi ai trimestri successivi alla data di sottoscrizione.

Infatti, per permettere il versamento dei contributi anche a quei datori di lavoro che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli polifunzionali, al fine di evitare di dover versare in unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno, è prevista la spedizione di appositi bollettini di conto corrente postale, con un codice rapporto di lavoro provvisorio e con importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato. Nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle prese a riferimento potranno essere utilizzati i bollettini in bianco appositamente allegati.

A tale proposito si ricorda che il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è comunque dovuto, anche in assenza di contratto di lavoro, ai sensi di quanto dispone l'art. 2126 c.c. in merito alle prestazioni di fatto e **non può in alcun modo essere considerato come accettazione della domanda di emersione**, di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Si precisa, in proposito, che qualunque comunicazione alle sedi in merito a variazioni o vicende intervenute in relazione alla dichiarazione posta a fondamento dei contributi richiesti potrà produrre effetti solo dopo la definizione del procedimento da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA ALL'INPS.

E' stato segnalato da più sedi che alcune dichiarazioni di emersione per lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno che non consente lavoro subordinato sono state presentate all'INPS invece che al competente Ministero dell'Interno, mentre in alcuni casi si è riscontrato una doppia presentazione, all'INPS e al Ministero dell'Interno.

Il Ministero dell'Interno, con circolare prot. 7602 del 1 dicembre 2009, ha disposto che nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato il pagamento del contributo forfetario entro il 30 settembre ma non risultino acquisite le relative istanze di emersione dal sistema informatico i datori di lavoro possono, entro e non oltre il 31.12.2009, contattare il servizio di "help desk" del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione all'indirizzo di posta elettronica <https://nullaostalavoro.interno.it> o al numero telefonico 0648905810 per il completamento del procedimento di emersione iniziato con il pagamento del contributo forfetario.

Pertanto è opportuno che le sedi diano avviso ai datori di lavoro che hanno impropriamente presentato domanda all'INPS di quanto previsto nella citata circolare, in modo da consentire la regolare definizione del procedimento di emersione.

Nel caso di doppia presentazione, la domanda inviata all'INPS è stata acquisita nello stato di "sospesa" in base ai riscontri effettuati nell'archivio del Ministero dell'Interno. Alla definizione del procedimento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, la domanda deve essere definita variando la tipologia da "extracomunitario con permesso di soggiorno" a "extracomunitario senza permesso di soggiorno", inserendo la data della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In analogia con la disposizione del Ministero dell'Interno, nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato il versamento del contributo forfetario entro il 30 settembre, la domanda di emersione all'INPS potrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Si ricorda che condizione indispensabile all'accoglimento dell'istanza di emersione è il pagamento della quota forfetaria di 500 euro, per cui, in tutti i casi in cui dagli accertamenti effettuati non risulti tale versamento bisognerà variare la domanda di emersione definendola come una normale comunicazione obbligatoria di lavoro domestico, con le norme vigenti per l'assunzione e con l'applicazione di tutte le sanzioni previste.

Si ribadisce che **non** possono essere accettate domande di emersione - pena decadenza dall'emersione stessa:

- con data inizio del rapporto di lavoro successiva al 1° aprile 2009, in quanto le disposizioni dell'art. 1-ter di cui all'oggetto si applicano soltanto ai datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, **da almeno tre mesi**, lavoratori domestici;
- con data di cessazione coincidente o precedente alla data di presentazione, in quanto la stessa norma prevede che i datori di lavoro continuino ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

**Il Direttore generale f.f.
Mauro Nori**

Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS Italia (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>
- Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

SRM Materiali - Inform. Legge

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci

Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it www.fcei.it